

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

SENTENZA

Cassazione civile sez. II - 21/05/2001, n. 6925

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CALFAPIETRA	- Presidente -
Dott. Alfredo	MENSITIERI	- Rel. Consigliere -
Dott. Enrico	SPAGNA MUSSO	- Consigliere -
Dott. Giovanni	SETTIMJ	- Consigliere -
Dott. Umberto	GOLDONI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZETA SRL, in persona dell'Amm.re e legale rapp.te Signor FRANCO SACERDOTI, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BERTOLI ANTONIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FEBO MOQUETTES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato BENINI GIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 324-98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 28-02-98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-01-01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;

udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avv. L. MANZI, depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9 novembre 1961 la Febo Moquettes srl conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, la Zeta sas di Fulvio Sacerdoti chiedendo la risoluzione del contratto

relativo alla fornitura di una partita di valigette porta campionario, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la Zeta sas eccepiva in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, nel merito la decadenza e la prescrizione dell'azione sia per la tardività della denuncia dei vizi, sia per il decorso di un anno dalla consegna della merce, negando altresì i lamentati inadempimenti nella puntualità e qualità della fornitura.

Instava la convenuta, in via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento del prezzo della fornitura per complessive L.5.380.880, giusta prodotte fatture, oltre interessi e rivalutazione.

Ammesse ed espletate prove per testi il Tribunale, con sentenza 10.12.92-29.4.93 rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale compensando le spese di lite Motivava quel giudice che mentre i vizi erano effettivamente emersi dalle acquisite risultanze probatorie, la proposta azione era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1492 c.c., da un lato, perché trattavasi di vendita (come indicato nella commissione ed in quanto le modifiche previste in contratto erano solo accessori, rientrando nel normale adattamento di cose vendute abitualmente dalla Zeta) e dall'altro stante che il difetto era stato denunciato con lettera 23.9.80, a fronte di lamentele ricevute dagli acquirenti del prodotto entro il mese di agosto dello stesso anno.

Proposti gravami (principale) dalla Febo e (incidentale) dalla Zeta, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 22.12.97-28.2.98, in accoglimento dell'impugnazione principale, dichiarava risolto, per fatto e colpa della Zeta, il contratto "inter partes" del 22.4.80, respingeva la riconvenzionale avanzata da quest'ultima e la condannava alle spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Zeta srl, già sas, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Febo Moquettes srl.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denuncia violazione di legge, stante l'applicazione delle norme sull'appalto in un contratto di vendita, violazione dell'art. 2987 C.C., nonché motivazione mancante, insufficiente e/o erronea.

Contesta la ricorrente che nel caso di specie si sia verificata, come sostenuto dalla Corte del merito, quella modifica, nella realizzazione del prodotto fornito alla controparte, della produzione ordinaria dell'impresa che sola giustifica la qualificazione del relativo contratto come di appalto anziché di vendita di cosa futura.

Osserva che in realtà essa Zeta srl fabbrica normalmente, ed all'evidenza in serie, mediante propri macchinari di stampaggio della plastica, raccoglitori e buste trasparenti mobili e fisse per listini prezzi e depliant-custodie per documenti-cartelline etc.... (tutto come enunciato nella stessa propria carta intestata) e che l'ordine effettuato dalla controparte con lettera 8.4.80 altro non era che per una scatola porta campionario come tante altre normalmente da essa ricorrente prodotte, specificandosi dalla committente soltanto la misura, il numero degli snodi cui applicare successivamente, da parte della medesima, i singoli fogli di moquette, il colore ed i punti ove, con sistema serigrafico, stampare il marchio della committente stessa (il tutto nell'ampia scelta che la produzione Zeta permetteva).

Rileva inoltre che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, era onere della Febo e non di essa Zeta dimostrare che il prodotto ordinato differiva da quello di normale produzione di

essa ricorrente.

Le doglianze non possono essere accolte.

Deve precisarsi al riguardo che la distinzione tra appalto e compravendita, quando la prestazione di una parte consista sia in un dare che in un fare, non si esaurisce in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera.

Si è puntualizzato in proposito che deve farsi riferimento alla volontà dei contraenti per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio (Cass. sent. n.3806-78), in modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un "opus perfectum", inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo, quanto piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (v. per riferimenti, le sentenze n.545-74, n.4097-80, n.1196-83 S.U., n.4020-83, n.4540-84, n.3375-88, n.7073-92 S.U., n.5074-93, n.7697-94, n.3807-95).

Occorre, in altri termini, aver riguardo alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse rendono a conseguire.

Così impostata l'indagine questo Collegio non può che far proprie le conclusioni cui la Corte d'appello veneziana è pervenuta qualificando come appalto e non già come compravendita di cosa futura l'accordo contrattuale in forza del quale la Zeta sas di Fulvio Sacerdoti si obbligò a fornire alla srl Febo Moquettes una partita di valigette porta campionari.

Come è ben posto in rilievo nella sentenza impugnata le valigette portacampioni ordinate, recanti il marchio della committente "Febo", e dalla stessa progettate costituivano un oggetto affatto particolare, rispetto ad un modello ordinario - che peraltro la Zeta, cui incombeva l'onere della prova "in parte qua", non aveva dimostrato quale fosse (e sul punto, ad avviso di questa Suprema Corte, corretta è la statuizione del giudice d'appello circa l'onere per l'attuale ricorrente di provare che entro la produzione ordinaria dello stampaggio della plastica era da ricomprendersi altresì quella della realizzazione di portacampionari o quant'altro di simile, tale da integrare gli estremi della "normale attività") - tenuto conto del fatto che le parti avevano espressamente convenuto quali dovevano essere i numerosi elementi essenziali, vuoi tecnici, vuoi estetici, delle valigette, definendone in modo minuzioso, come da schizzi a penna visibili sulla commissione, forme, struttura e materiali da impiegare.

E pertanto, secondo il giudice del gravame di merito, il negozio in questione, nonostante il non vincolante "nomen Juris" ad esso dato dai contraenti, doveva essere qualificato, ad ogni effetto, come appalto, atteso che la costruzione dei 500 esemplari di portacampionari di tappeti in parola era stata espressamente prevista e concordata dalle parti in modo da comportare, da un lato, per l'appaltatrice la necessità di svolgere determinate attività rispetto a quelle ordinarie per dotare la cosa delle caratteristiche volute dal cliente e dall'altro, per quest'ultimo, il conseguimento di oggetti non di serie, ma sicuramente affatto particolari, vale a dire idonei a soddisfare necessità sue proprie e contingenti a quel certo momento.

Con il terzo ed il quarto mezzo, da esaminarsi anch'essi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si deduce violazione dell'art. 1668 C.C., nonché motivazione erronea, mancante e/o insufficiente.

Alla Corte veneziana era sfuggito il fatto essenziale che essa Zeta aveva fornito alla

controparte la sola valigetta portacampioni, munita di dodici snodi ai quali sarebbero dovuti esser applicati i fogli campioni della moquette a cura della committente tal che il distacco dei fogli medesimi poteva dipendere non da un vizio della valigetta ma da una erronea operazione della committente medesima.

Nulla avendo riferito i testi sulle possibili ragioni del creatosi inconveniente e non essendo stata disposta CTU, immotivatamente i giudici del gravame di merito avevano statuito che il riscontrato difetto costituiva inadempimento di essa Zeta.

In ogni caso, anche a voler accedere alla tesi dell'appalto, la Corte veneta non aveva valutato se la valigetta fosse del tutto inadatta alla sua destinazione, unica ipotesi che avrebbe potuto condurre alla risoluzione contrattuale ai sensi del secondo comma della citata normativa.

Nel caso di specie il lamentato vizio avrebbe potuto certamente esser eliminato con un opportuno intervento consistente nella sostituzione delle minuterie metalliche applicate alla plastica, costituenti il meccanismo di chiusura, intervento cui del resto essa ricorrente si era anche impegnata con lettera 4.12.80, di cui però la Corte del merito, pur qualificandola "confessione stragiudiziale dei vizi" aveva ignorato la portata.

Le censure non hanno pregio.

Con motivazione adeguata, immune da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede, il giudice d'appello ha, quanto al merito, ritenuto comprovata la domanda di risoluzione contrattuale posto che i testi escussi avevano ampiamente e minuziosamente descritto i difetti denunciati, tali da determinare la "perdita dei fogli" da parte dei portacampionari e la loro "non presentabilità" pertanto ai clienti. Circostanze queste, comunque, definite pacifiche in causa avendo la Zeta ammesso, nella lettera 4.12.80, l'esistenza delle stesse, con portata di confessione stragiudiziale.

Ha ritenuto quindi quel giudice le prove documentali e testimoniali dedotte sufficienti sia ai fini dell'accertamento dei vizi denunciati sia ai fini della gravità degli stessi essendo la non "presentabilità" ai clienti dei portacampionari oggetto del negozio chiara espressione della inutilizzabilità degli stessi e pertanto della configurabilità nel caso di specie della ipotesi di totale inidoneità legittimante la risoluzione contrattuale ex art.1668 ultimo comma c.c..

Ed in proposito va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n.3944-82, n.1395-96) secondo cui l'indagine circa l'esistenza di difformità o vizi dell'opera, tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi in una situazione non reversibile senza il totale rifacimento (o sostituzione), e che legittima il committente a chiedere la risoluzione del contratto va fatta in base a criteri obiettivi soltanto se le parti abbiano omesso ogni pattuizione al riguardo, dovendo invece essere compiuta in base a criteri soggettivi quando, come nella specie, siano state dedotte in contratto particolari caratteristiche dell'opera, per assicurarne un impiego e-o rendimento determinati.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Febo Moquettes srl, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 267.400 oltre a L. 3.000.000 per onorari.

Roma 18 gennaio 2001

